



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

**Capitolato per l'affidamento della fornitura ed installazione di un
impianto di climatizzazione di precisione e trattamento aria
nell'ambito del progetto PNRR**

**Rome_Tech_Spoke_1 - Dipartimento di Chimica,
a valere su fondi PNRR Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.5
RM TECH - SPOKE 1**

CUP B83C22002820006



Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura.....	3
2.1 Servizi minimi accessori	3
2.2 Sicurezza	4
Art. 3 – Sopralluogo	4
Art. 4 – Importo dell'appalto	4
Art. 5 – Termini di consegna ed installazione della fornitura.....	4
Art. 6 – Contratto collettivo applicabile	5
Art. 7 – Controllo tecnico – contabile, controlli interni di gestione ordinari e monitoraggio.....	5
Art. 8 – Garanzia definitiva	5
Art. 9 – Subappalto	6
Art. 10 – Modifiche contrattuali	7
Art. 11 – Obblighi dell'aggiudicatario	7
Art. 12 – Penali	8
Art. 13 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.....	8
Art. 14 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione	9
Art. 15 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 16 – Recesso	10
Art. 17 – Risoluzione del contratto.....	11
Art. 18 – Regolare esecuzione	12
Art. 19 – Pantoufage.....	12
Art. 20 – Conservazione dei documenti	12
Art. 21 – Obbligo di riservatezza	13
Art. 22 – Stipula contratto e spese	13
Art. 23 – Foro competente	13



Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'acquisto e l'installazione di un impianto di climatizzazione di precisione e trattamento aria.

Art. 2 – Descrizione della fornitura

L'apparecchiatura oggetto dell'appalto deve possedere i requisiti minimi necessari per l'ottenimento dei risultati previsti dalla ricerca nell'ambito del progetto Rome_Tech_Spoke_1. Il sistema e le caratteristiche minime degli apparati sono riportati nell'allegato A, che è parte integrante del presente capitolo.

2.1 Servizi minimi accessori

a) Consegna, installazione e prove di collaudo

Il trasporto, lo smaltimento degli imballaggi, l'installazione ed il collaudo devono essere inclusi nel prezzo e sono a cura e spese dell'Operatore Economico (nel seguito anche "O.E."). L'O.E. dovrà provvedere a fornire tutta l'attrezzatura necessaria al trasporto, senza spese da parte del Dipartimento. Il locale presso cui la fornitura dovrà essere installata è individuato **nel laboratorio 051, piano terra dell'Edificio Cannizzaro (CU014), Dipartimento di Chimica, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.**

L'O.E. è responsabile per l'imballaggio e, in tutti i casi, dovrà assicurarsi che l'apparecchiatura venga fornita senza danni ed eventuali deterioramenti relativamente alle prestazioni a causa delle condizioni di trasporto.

Le procedure di imballaggio, spedizione e smaltimento degli imballi dovranno essere conformi alle disposizioni normative nazionali e internazionali in materia.

La consegna dovrà essere concordata preventivamente con il RUP, che redigerà il verbale di consegna.

L'installazione dev'essere effettuata da personale tecnico specializzato, formato e dotato di abilitazioni tecnico-professionali secondo normativa.

Le prove di collaudo devono prevedere, oltre al corretto funzionamento della strumentazione in ogni sua parte, la rispondenza alle specifiche tecniche previste dai requisiti minimi ed alle specifiche migliorative presentate in sede di Offerta, oltre a quelle dichiarate dall'O.E. nella documentazione per la fornitura dell'apparecchiatura e degli accessori dello stesso modello di quelli in oggetto. Al termine delle prove di collaudo l'O.E. deve rilasciare un certificato di corretta posa in opera comprovante l'esito positivo dell'installazione corredata dai risultati ottenuti nel corso delle prove stesse.

b) Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

L'O.E. garantisce, con la formula a copertura totale per la durata di almeno un anno dall'esito positivo della verifica di conformità di tutte le apparecchiature fornite.

Conseguentemente, l'O.E. dovrà riparare integralmente a proprie spese, comprensive di quelle di trasporto e/o spedizione da e per i locali sopra indicati e nei tempi sopra definiti, tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite ed eventualmente sostituire (senza franchigia alcuna) le parti difettose.

Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni da attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza del personale operativo dell'Università.



c) Documentazione

L'O.E. dovrà fornire, contestualmente alla consegna dello strumento, la seguente documentazione dettagliata in lingua italiana:

- certificazioni e dichiarazione di conformità a regola d'arte dell'impianto elettrico secondo D.M. n.37, 2008;
- certificazioni FGAS;
- manuale operativo per lo strumento e per gli accessori;
- istruzioni per l'uso con indicazioni circa eventuali controlli regolari da effettuare da parte dell'operatore;
- disegno complessivo del manufatto;
- dichiarazione di conformità CE delle apparecchiature;
- calcoli e relazioni redatti ai sensi di NTC 2018;
- disegni tecnici strutturali dell'ancoraggio degli apparati;
- schemi elettrici e relazione di progetto dell'impianto elettrico, redatta da progettista abilitato.

2.2 Sicurezza

La strumentazione deve soddisfare tutte le normative in materia di sicurezza e di salute. La strumentazione deve essere pienamente conforme CE, deve mostrare una marcatura CE aggiornata, e deve essere accompagnata da una corretta dichiarazione CE di conformità.

Art. 3 – Sopralluogo

L'O.E. è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso i locali definiti all'art. 2.2, al fine di prendere visione degli accessi, dei locali e degli impianti ivi esistenti per essere edotto sulle modalità di consegna ed installazione della fornitura. Il sopralluogo dev'essere effettuato richiedendo un appuntamento con il RUP.

Art. 4 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto è pari a Euro 32.895,19 (trentaduemilaottocentonovantacinque/19) + IVA, comprensivo di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) + IVA per i costi della manodopera e di Euro 395,19 (trecentonovantacinque/19) + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 5 – Termini di consegna ed installazione della fornitura

Il termine di consegna della fornitura è fissato in 12 (dodici) settimane a decorrere dalla data della stipula del contratto, ovvero, del verbale di esecuzione d'urgenza o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni.

La consegna dovrà essere concordata preventivamente con il RUP. Tutte le attività connesse alla consegna saranno espletate sotto la piena responsabilità dell'O.E. in coordinamento con il RUP ai fini della verifica della regolare esecuzione e della carenza di danni o deterioramenti.

Il termine per il completamento dell'installazione e delle prove di collaudo è fissato in **15 giorni lavorativi** dalla data di consegna. Ad ultimazione dell'installazione e collaudo l'O.E. rilascia al RUP certificato di collaudo unitamente ai risultati delle prove effettuate. Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del certificato di collaudo il RUP dovrà, in caso di rilevate inadempienze, segnalarle per iscritto all'O.E. per i necessari accertamenti e la risoluzione delle connesse problematiche. Tali termini interrompono quelli utili ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione.



Art. 6 – Contratto collettivo applicabile

Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato è il CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e dell'installazione di impianti, con il codice CNEL C011 e codice ATECO 28.25.

Art. 7 – Controllo tecnico – contabile, controlli interni di gestione ordinari e monitoraggio

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento, anche come previsto dalle norme di gestione del fondo PNRR/PNC. Il RUP verifica il rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste agli artt. 2 e 5 applicando le eventuali disposizioni previste agli artt. 9 e 13.

Art. 8 – Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di esecuzione d'urgenza, o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni, l'aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del d. lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti, nel seguito anche "Codice"), una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

La misura della cauzione è fissata nel 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza, in tal caso l'appalto è aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'aggiudicatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'aggiudicatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La stazione appaltante autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo la verifica di conformità finale/certificato di regolare esecuzione.

Art. 9 – Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidata a terzi l'integrale o la prevalente esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l'aggiudicatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, **previa autorizzazione della stazione appaltante** a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) **all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;**
- d) il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Contestualmente **trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice**. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, **indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici**.

Nel contratto di subappalto devono essere previste le seguenti prescrizioni:

1. il rispetto del principio orizzontale del DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC;
2. obbligo di presentazione di fattura elettronica;
3. rispetto delle tempistiche di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con il cronoprogramma procedurale di Misura;



4. l'obbligo del monitoraggio del corretto avanzamento in itinere dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti;
5. messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/sanzioni in caso di ritardi nella realizzazione delle attività oggetto del subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, **il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario.** Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 10 – Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 comma 1 lett. d), nn. 2 e 3 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

1. nel caso occupi dai 15 a 50 dipendenti, entro il termine di vigenza contrattuale deve consegnare alla stazione appaltante e una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'aggiudicatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;



2. nel caso occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro il termine di vigenza contrattuale deve consegnare alla stazione appaltante, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'aggiudicatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;
3. assicurare una quota pari almeno al 30% alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021;
4. rispetto delle attività conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale;
5. trasmettere alla stazione appaltante le attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC;

Art. 12 – Penali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari all'**1.5‰ (uno virgola cinque per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo sulle tempistiche definite dall'art. 5 o su quelle relative alla presentazione della documentazione di cui agli artt. 2.1 lettera c e 11.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'aggiudicatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'aggiudicatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'aggiudicatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'aggiudicatario.

Art. 13 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro

Al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.



L'aggiudicatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopraccitati obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

Art. 14 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione a seguito della emissione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all'art. 11.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'aggiudicatario per ritardi.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il codice IPA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza": un_lsm
- il Codice Ufficio N2XYZ
- l'oggetto di fatturazione
- il CIG, che verrà comunicato nel corso della procedura
- il CUP B83C22002820006
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010
- il riferimento al PNRR/PNC e il titolo del progetto.

Le fatture devono essere intestate a:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Dipartimento di Chimica

Piazzale Aldo Moro 5

00185 – Roma

Il pagamento per le spese sostenute è effettuato con le risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation Eu – Italia



Art. 15 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione o dichiarazione sostitutiva, che potrà essere richiesta dal RUP, atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 16 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14, di recedere in



ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all' aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettoriale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi



di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 18 – Regolare esecuzione

In caso di esito positivo della procedura la stazione appaltante, per il tramite del RUP, emette il certificato di regolare esecuzione entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di corretta posa in opera.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento e allo svincolo della cauzione, salva la facoltà del soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

Art. 19 – Pantouflagge

L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del succitato divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 20 – Conservazione dei documenti

La S.A. conserva e mette a disposizione tutti i documenti relativi all'appalto presso Sapienza Università di Roma – server InfoSapienza (Google Drive), per consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informatico di rendicontazione AT WORK/GEA predisposto dal MUR.



Art. 21 – Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 22 – Stipula contratto e spese

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi.

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi all'eventuale perfezionamento e registrazione del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 23 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

**Capitolato per l'affidamento della fornitura ed installazione di un impianto di climatizzazione di
precisione e trattamento aria
nell'ambito del progetto PNRR
Rome_Tech_Spoke_1 - Dipartimento di Chimica,
a valere su fondi PNRR Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.5
RM TECH - SPOKE 1**

CUP B83C22002820006

Allegato A

Requisiti tecnici



Sommario

SPECIFICHE RICHIESTE.....	A3
COMPONENTI DELLA FORNITURA.....	A3
DESCRIZIONE GENERALE.....	A3
SCHEMA DI PRINCIPIO E PRINCIPALI COMPONENTI.....	A3
QUADRO ELETTRICO.....	A4
DATI TECNICI.....	A4
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA	A4
QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO	A5
POSIZIONE	A6

SPECIFICHE RICHIESTE

Temperatura dell'aria all'interno dello stabilimento: compresa tra 10 °C e 28 °C

Condizioni di set-point ambientale mantenute all'interno della cabina:

Temperatura: 18,0÷24,0°C +/- 1,0°C

Gradienti: 1,0 °C/h; 2,0 K/24h;

U.R: ≤ 50%

(valori per impianto installato all'interno di una sala coibentata su tutti i lati e cielo di copertura, con coefficiente di trasmissione globale pari o inferiore a 0,8 W/mqK)

Volume totale: circa 60 mc

Dispersioni interne: 2 operatori, 1 microscopio, 2 postazioni informatiche

Presenti nel locale altre attrezzature di lavoro che non generano apporti di calore significativi

COMPONENTI DELLA FORNITURA

Gruppo di climatizzazione di precisione per sala metrologica composto da:

Fornitura macchina di produzione del fluido refrigerato centralizzata

Fornitura impianto di controllo della temperatura

Fornitura del sistema di diffusione aria all'interno del laboratorio e della presala

Posa in opera e messa in funzione dei sistemi Macchina di produzione del fluido refrigerato locale


DESCRIZIONE GENERALE

Verrà fornita una macchina frigorifera aria-acqua a ciclo di Carnot, a singolo circuito

frigorifero e singolo circuito idraulico, con ventilazione elicoidale, in grado di produrre un accumulo di fluido refrigerato che verrà utilizzato secondo necessità per l'alimentazione della nuova centrale di trattamento aria a servizio del locale.

SCHEMA DI PRINCIPIO E PRINCIPALI COMPONENTI

La macchina verrà realizzata secondo lo schema fluidico indicativo seguente e si comporrà dei componenti ivi indicati.



Tutta la circuitazione frigorifera verrà realizzata mediante tubo in rame di adeguata dimensione, le giunzioni saranno realizzate mediante saldobrasatura con riporto in lega di argento e rame.

Il condensatore sarà del tipo a tubi e alette in rame e alluminio e l'evaporatore sarà a



piastre saldobrasate in acciaio INOX.

La ventilazione del condensatore sarà controllata mediante rilievo termostatico e/o pressostatico, in modo da garantire il funzionamento in modalità raffreddamento durante tutto l'anno anche con basse temperature esterne.

QUADRO ELETTRICO

Il quadro elettrico di potenza e controllo del sistema verrà costruito nel rispetto della normativa vigente in Italia e verrà posizionato a bordo macchina.

Compressori e ventilatori saranno comandati mediante contattori con protezione termica. Tutti i collegamenti saranno riportati in morsettiera e identificabili mediante targhetta posizionata sul cavo e sul morsetto corrispondente. Sarà presente un sezionatore generale per l'isolamento elettrico della macchina, posizionato sul frontale del quadro.

Le utenze elettriche potranno essere alimentate a 400V trifase, 24V o 12V in corrente alternata monofase o continua, l'alimentazione generale della macchina sarà a 400V trifase 50 Hz; eventuali tensioni non disponibili verranno generate da AC GRAF con appositi trasformatori.

La gestione e l'impostazione dei parametri di funzionamento della macchina, avverrà mediante sistema di controllo standard a microprocessore. L'interfaccia utente, costituita dai frontalini degli strumenti, permette di svolgere tutte le funzioni legate all'uso della macchina ed in particolare di gestire le situazioni di allarme e verificare lo stato delle risorse. Il display sarà posizionato a bordo quadro elettrico.

Verrà previsto un contatto di ON/OFF da remoto, mediante contatto pulito comandato da sistema esterno.

DATI TECNICI

Di seguito i principali dati tecnici del sistema di produzione del fluido precedentemente illustrato:

Capacità serbatoio accumulo	150 l
Temperatura fluido in mandata	5 °C
Peso indicativo	75 kg
Livello pressione sonora	53 dB(A)
Attacchi idrici	2"

POSIZIONE

L'unità chiller verrà posizionata in posizione più prossima possibile alla U.T.A. del laboratorio, indicativamente viene suggerita la posizione pensile sopra la copertura piana a lato del vano scale esterno.

Impianto di controllo dei parametri microclimatici, a supporto dell'impianto esistente

Verrà realizzato un sistema composto da una unità di trattamento aria ed un sistema di distribuzione dell'aria trattata.

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

Unità di trattamento aria (UTA) orizzontale a soffitto a singola batteria ad acqua e batteria di riscaldamento a resistenze elettriche corazzate, con ventilazione centrifuga, composta dai seguenti componenti:

Ventilatori centrifughi

Scambiatore a pacco alettato in rame e alluminio a 3 ranghi

Batteria di resistenze elettriche

Valvola di miscela a tre vie con servomotore proporzionale lato freddo

Rubinetti di intercettazione



Quadro elettrico di bordo

Tutta la circuitazione verrà realizzata mediante tubo in rame di adeguata dimensione, le giunzioni saranno realizzate mediante saldobrasatura con riporto in lega di argento e rame.


Gli scambiatori saranno appositamente dimensionati mediante software dedicato.

La sezione ventilante sarà affidata ad un ventilatore centrifugo con motore direttamente accoppiato della portata e prevalenza idonee alle cadute generate dal sistema di diffusione aria.

La valvola miscelatrice a tre vie con servomotore proporzionale, montata sullo scambiatore, permetterà la regolazione ottimale della temperatura del fluido in alimentazione agli scambiatori.

La batteria di resistenze elettriche garantirà la funzione di riscaldamento.

L'utilizzo simultaneo della batteria di raffreddamento e di quella di riscaldamento garantirà la funzionalità di deumidificazione.



1	PLENUM ASPIRAZIONE
2	SEZIONE VENTILANTE
3	PLENUM MANDATA
4	SCAMBIATORE FLUIDO RF-RIG-RATO
5	SEZIONE MISCELA
6	RESISTENZE ELETTRICHE
7	PLENUM MANDATA

QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO

Il quadro elettrico di gestione del sistema verrà costruito nel rispetto della normativa vigente in Italia e verrà installato all'interno della pre-sala.

Le utenze elettriche potranno essere alimentate a 400V trifase, 24V o 12V in corrente alternata monofase o continua, l'alimentazione generale della macchina sarà a 400V trifase 50 Hz; eventuali tensioni non disponibili verranno generate da AC GRAF con appositi trasformatori.

La gestione e l'impostazione dei parametri di funzionamento della macchina, avverrà mediante sistema di



controllo standard a microprocessore remotato in cabina (PLC). L'interfaccia utente, costituita dal frontale dello strumento dotato di ampio display LCD, permette di svolgere tutte le funzioni legate all'uso del sistema.

POSIZIONE

L'unità di trattamento aria verrà posizionata in corrispondenza di una parete perimetrale della camera.

Sistema di diffusione aria: verrà previsto un sistema di diffusione aria composto da un canale di mandata a soffitto della cabina collegato ad un sistema di diffusori a soffitto in numero idoneo al mantenimento delle condizioni ambiente desiderate.

L'aspirazione dell'aria trattata avverrà per mezzo di apposito plenum filtrato posto a bordo della UTA collegato ad un canale di aspirazione interno alla cabina dotato di una serie d griglie di aspirazione interne agli ambienti.